

COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Allegato "B"

(Approvato con atto C.C. n° 21 del 6/03/2014)

(Modificato con atto C.C. n° 5 del 29/01/2020)

(Modificato con atto C.C. n° 51 del 31/05/2022)

(Modificato con atto C.C. n° ___ del ___/___/2023)

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Massarosa, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Massarosa, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Aliquote

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, possono essere stabilite aliquote differenziate utilizzando esclusivamente scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività.
2. L'aliquota ovvero le aliquote di compartecipazione, di cui al comma 1, non possono eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
3. Per l'anno 2023 l'aliquota, di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata nella misura unica di 0,8 punti percentuali. Per gli anni successivi l'aliquota può essere variata nel limite fissato dalle normative vigenti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come previsto dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
4. L'aliquota determinata nella misura di cui al precedente comma diventerà efficace dal momento della relativa pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s. m. i..

Art. 7
Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono essere previste soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii..
2. A decorrere dall'anno 2023 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad Euro 10.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Massarosa, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione.

Art. 8
Funzionario responsabile

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2013.